

N. 05383/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 08730/2010 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8730 del 2010, proposto da:

Regione Campania, rappresentato e difeso dall'Maria D'Elia, domiciliata per legge in Roma, via Poli, 29;

contro

Annamaria Di Pinto, Domenico Terracciano, Associazione Nefropatici Emodializzati e Trapiantati Regione Campania Onlus, Serafina Lettieri, Mariarosaria Canfora, Antonietta Attanasio; Commissario Ad Acta Per L'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario, rappresentato e difeso dall'Luca Ventrella, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell' ordinanza sospensiva del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 01645/2010, resa tra le parti, concernente SOSPENSIONE EROGAZIONE A CARICO DEL SSR DEI PRODOTTI DIETETICI A PAZIENTI CON INSUFFICIENZA RENALE CRONICA

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Commissario Ad Acta Per L'Attuazione del Piano di Rientro Sanitario;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale, presentata dalla parte ricorrente;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 il Cons. Marzio Branca e uditi per le parti gli avvocati Panariello, per delega dell'Avv. D'Elia, e Bragagli, per delega dell'Avv. Gomez d'Ayala;

Ritenuto che il provvedimento impugnato in primo grado, concernente la sospensione della erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale di prodotti dietetici aprotici, non rientranti tra i livelli essenziali di assistenza, in presenza di inderogabili esigenze di riequilibrio della spesa sanitaria, appare immune – ad un primo esame - dalle censure dedotte

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello cautelare, come in epigrafe proposto, (Ricorso numero: 8730/2010) lo accoglie, e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado;

compensa le spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Piscitello, Presidente

Marzio Branca, Consigliere, Estensore

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)